

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS

Denominata 'EMILIO'

L'anno 2016 il mese di Febbraio il giorno 23 presso la sede sociale in Strada del Luogo, 18, 1090 Castiglione Torinese (TO) presenti i signori:

SERGIO CHIEREGATO nato a Lendinara (RO) il 19/01/1951 residente a Castiglione Torinese cap 10090 in Strada del Luogo, 18 codice fiscale CHRSRG51A19E522J

FRANCESCO SAVERIO VIGNA nato a Locana (TO) il 01/01/1959 residente a Ivrea cap 10015 in via Cappuccini, 7 codice fiscale VGNFNC59A01E635R

DIEGO SPANGARO nato a Ampezzo (UD) il 27/11/1951 residente a Torino cap 10136 in via Barletta, 108 codice fiscale SPNDGI51S27A267Q

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'associazione Onlus avente la seguente denominazione: 'EMILIO'

ART. 2 L' associazione ha sede in: Castiglione Torinese (TO) – 10090 - Strada del luogo, 18

ART.3 L'associazione ha come scopo di:

promuovere le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e che si intendono rivolte a tutti i soggetti con sindrome autistica e/o asperger di tutte le età, e disabilità intellettiva e/o fisica, con particolare attenzione ai soggetti adulti:

- Promozione della dignità della persona da raggiungersi con l'offerta e la pratica della massima autonomia di vita possibile, attraverso la progettazione, e realizzazione, di attività lavorative e di tempo libero da effettuarsi in modo ecologico prevalentemente in ambiente agricolo, convinti che questa sia la dimensione più adatta al soggetto autistico in considerazione delle caratteristiche della sindrome.
- Attività di formazione continua per mezzo dell'utilizzo delle più moderne tecniche atte a sviluppare la comunicazione, le motivazioni, le risorse naturali e i talenti del singolo soggetto autistico e/o asperger favorendo l'apprendimento di sempre maggiori autonomie di vita
- Offerta di residenzialità diurna e notturna, breve o lunga, mirata ad offrire soluzioni momentanee e/o definitive ai soggetti che possono trovarsi senza sostegno parentale per difficoltà o assenza totale dello stesso per eventi di morte (il dopo di noi).
- Attività di 'parenting' con l'offerta di uno sportello d'ascolto e attività di counselling psicologico per tutti i genitori, fratelli, parenti, mirante al sostegno psicologico degli stessi, all'informazione sulla specificità della sindrome autistica e/o asperger, ed alla consulenza e supporto all'intervento e al comportamento interpersonale che gli stessi dovranno tenere con il soggetto caro al fine di facilitarne la relazione.
- Sensibilizzazione e prevenzione del disagio psicologico e comportamentale emergente in presenza di soggetti con sindrome autistica e/o asperger in ambito sociale, familiare, scolastico, e lavorativo, con la promozione di attività di formazione, riflessione, e sostegno psicologico e di intervento verso i soggetti e i gruppi interessati a tale situazione.
- Attività di sensibilizzazione e formazione dirette al mondo adulto e a tutti gli operatori e attori sociali che si occupano a vario titolo e a vari livelli del disagio esistenziale, in particolar modo della sindrome autistica e/o asperger.
- Ricerca e promozione della collaborazione e integrazione delle nostre attività e proposte con la rete di servizi, enti, associazioni, istituzioni, presenti sul territorio.
- Promozione e attuazione della ricerca scientifica su processi psicosociali connessi con la problematica del disagio specifico in oggetto e sulla clinica (prevenzione, formazione, trattamento).
- Promozione di forme di vita collettiva, solidali, atte a favorire l'integrazione delle diversità tutte, ed in particolare della specificità della sindrome autistica e/o asperger.
- Attività di formazione specifica di base e continua di aggiornamento, con le necessarie specificità, per i genitori, soci, operatori, e volontari che operano per l'associazione.

- Offerta di attività di tirocinio a soggetti in formazione con specifiche attitudine e percorso di studio.
- Curando l'edizione di stampe periodiche e non.
- Effettuando ogni altro servizio, attività, o iniziativa culturale e/o psicologica idonei al raggiungimento degli scopi prima elencati.

ART. 4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 7 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

SERGIO CHIEREGATO
FRANCESCO SAVERIO VIGNA
DIEGO SPANGARO

A presidente viene eletto il Signor SERGIO CHIEREGATO
Per le altre cariche vengono eletti:
Segretario: FRANCESCO SAVERIO VIGNA;
Tesoriere: DIEGO SPANGARO.

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2016.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 35 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto. 23/02/2016

Firme dei costituenti:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4

02 MAR 2016

Serie 3 - versati €

€ Duecento

DELEGATO

Il funzionario
Giuseppa MONTELEONE



02 MAR 2016

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**Costituzione - Denominazione – Sede**

Art. 1. E' costituita a tempo indeterminato l'associazione "EMILIO ONLUS" quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della L. 383/2000 s.m.i..

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

L'Associazione ha sede in Castiglione Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Art. 2. L'Associazione "EMILIO", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di solidarietà e utilità sociale a favore di terzi e degli associati e opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione ha scopi di solidarietà e di utilità sociale; persegue in particolare le finalità seguenti e realizza i propri scopi con le attività qui elencate, a titolo meramente esemplificativo, e che si intendono rivolte a tutti i soggetti con sindrome autistica e/o asperger, e disabilità intellettiva, di tutte le età, con particolare attenzione ai soggetti adulti:

- Promozione della dignità delle persone oggetto della presente Associazione da raggiungersi con l'offerta e la pratica della massima autonomia di vita possibile, attraverso la progettazione e realizzazione di attività, lavorative e di tempo libero, da effettuarsi in modo ecologico prevalentemente in ambiente agricolo, convinti che questa sia la dimensione più adatta al soggetto autistico in considerazione delle caratteristiche della sindrome.
- Attività di formazione continua per mezzo dell'utilizzo delle più moderne tecniche atte a sviluppare la comunicazione, le motivazioni, le risorse, e i talenti del singolo soggetto autistico e/o asperger favorendo l'apprendimento di sempre maggiori autonomie di vita
- Offerta di residenzialità diurna e notturna, breve o lunga, mirata ad offrire soluzioni momentanee e/o definitive ai soggetti che possono trovarsi senza sostegno parentale per difficoltà o assenza totale dello stesso per eventi di morte (il dopo di noi).
- Attività di 'parenting' con l'offerta di uno sportello d'ascolto e attività di counselling psicologico per tutti i genitori, fratelli, parenti prossimi, mirante al sostegno psicologico degli stessi, all'informazione sulla specificità della sindrome autistica e/o asperger, ed alla consulenza e supporto all'intervento e al comportamento interpersonale che gli stessi dovranno tenere con il soggetto caro al fine di facilitarne la relazione.
- Sensibilizzazione e prevenzione del disagio psicologico e comportamentale emergente in presenza di soggetti con sindrome autistica e/o asperger in ambito sociale, familiare, scolastico, e lavorativo, con la promozione di attività di informazione, riflessione, e sostegno psicologico e di intervento verso i soggetti e i gruppi interessati a tale situazione.
- Attività di sensibilizzazione e informazione diretta al mondo adulto, a tutti gli operatori e attori sociali, che si occupano a vario titolo e a vari livelli del disagio esistenziale, in particolar modo della sindrome autistica e/o asperger.
- Ricerca e promozione della collaborazione e integrazione delle nostre attività con la rete di servizi, enti, associazioni, istituzioni, presenti sul territorio.
- Promozione e attuazione della ricerca scientifica su processi psicosociali connessi con la problematica del disagio specifico in oggetto e sulla clinica (prevenzione, formazione, trattamento).
- Promozione di forme di vita collettiva, solidali, atte a favorire l'integrazione delle diversità tutte, ed in particolare della specificità della sindrome autistica e/o asperger.
- Offerta di attività di tirocinio a soggetti in formazione con specifiche attitudini e percorso di studio.
- Curando l'edizione di stampe periodiche e non.

- Effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi prima elencati.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 3 bis. I destinatari delle attività sono soggetti terzi con sindrome autistica e/o asperger, adulti e non, svantaggiati o non svantaggiati, in generale persone con handicap fisici e/o psichici, nonché i soci.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali.

Art. 6. Trasparenza: l'associazione garantisce, promuove, e mette in atto, la totale trasparenza dei conti (entrate e uscite) con la pubblicazione delle stesse sul suo sito internet, con tutte le specifiche necessarie a comprendere l'origine delle fonti di finanziamento ed i capitoli di spesa.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione. numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Il socio minorenni è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 8 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di proporre le norme per il regolamento interno, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del regolamento interno.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Nel caso di esclusione, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione.

Il provvedimento di esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione mediante raccomandata A/R e dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Contro il provvedimento di espulsione, così come contro il diniego di iscrizione, è possibile il ricorso all'assemblea. L'assemblea decide alla prima riunione successiva.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal CD, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal CD quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.



Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva le norme del REGOLAMENTO INTERNO secondo quanto previsto dall'articolo 34.
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili sino a un massimo di 10 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche (**oppure**) salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del consiglio direttivo oppure un terzo dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo avviso telefonico e mail almeno 15 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- Approva i regolamenti come specificato all'articolo 34;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere se previsto dal regolamento è nominato dal consiglio direttivo e può essere un membro del consiglio, un socio o un esterno retribuito. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti, se previsto dal regolamento è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, con cadenza decisa nel regolamento interno verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 28. Il collegio dei Probiviri, se previsto dal regolamento interno, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è sempre incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti, tranne nel caso in cui il numero di associati sia insufficiente a garantire che i membri del collegio di Probiviri non facciano parte del direttivo o del collegio dei revisori dei conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, *unitamente alla eventuale relazione scritta del Collegio dei Revisori* presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge o destinate a O.N.L.U.S. che fanno parte della stessa e unitaria struttura (d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 lettera d), in ogni caso, gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con preferenza per altre associazioni o enti con analoga finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Art. 34. Le finalità e le attività dell'associazione sono regolate oltre che dal presente statuto anche da norme operative che i soci si danno e che andranno a costituire il regolamento interno. Tali norme saranno via via sancite dall'assemblea dei soci su proposta di qualsiasi socio tramite apposita votazione. La norma verrà approvata e andrà a costituire parte integrante del regolamento solo se votata con la maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci e all'unanimità dal consiglio direttivo. Ogni singolo punto del regolamento potrà essere cancellato, modificato o aggiunto con la procedura suddetta.

Norma finale

Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento al regolamento interno, al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Torino, 23/02/2016

FIRMA DEI TRE SOCI FONDATORI

SERGIO CHIEREGATO
NATO A TORINO IL 19/01/1951
RESIDENTE IN STRADA DEL LUOGO, 18
10090 CASTIGLIONE TORINESE (TO)
PROFESSIONE PSICOLOGO
CHRSRG51A19E522J

Firma.....

FRANCESCO SAVERIO VIGNA
NATO A LOCANA (TO) il 01/01/1959
RESIDENTE IN VIA CAPPUCCINI, 7
10015 IVREA (TO)
LIBERO PROFESSIONISTA
VGNFNC59A01E635R

Firma.....

DIEGO SPANGARO
NATO A AMPEZZO (UD) il 27/11/1951
RESIDENTE IN VIA BARLETTA, 108
10136 TORINO
SPNDGI51S27A267Q

Firma.....